

Lettera informativa n. 120/12 del 09.07.2012 – NG 8-2012

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

CASSAZIONE PENALE SEZ. V, SENTENZA N. 23091 DEL 12 GIUGNO 2012

La fattispecie propria degli art. 2621 e 2622 c.c., come richiamata dall'art. 223 co. 2 n. 1 L. Fall., suppone una volontà protesa al dissesto, intesa non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. Pertanto, l'infedeltà rivolta all'azienda di credito per una erogazione di maggiore finanza, integra - anche se accompagnata dalla convinzione di una probabile restituzione - il delitto fallimentare.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 9965 DEL 18 GIUGNO 2012

La tutela stabilita dall'art. 18 l. n. 300/1970 attua i valori sanciti dagli artt. 1, 2 e 4 Cost. ed impone al datore di lavoro l'effettiva e completa reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro. Pertanto, il mero pagamento della retribuzione e il fatto di consentire l'accesso in azienda del lavoratore per l'esercizio dei diritti sindacali non rappresentano un'integrale osservanza dell'ordine del giudice. Tale obbligo è, tuttavia, infungibile salva l'operatività di misure compulsive, come quella che ex art. 18, ult. co., l. n. 300/1970 presidia la reintegrazione dei dirigenti sindacali.

CASSAZIONE CIVILE SS.UU., SENTENZA N. 10143 DEL 20 GIUGNO 2012

Stante il mutato contesto normativo, che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la domiciliazione *ex lege* presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio si applicherà soltanto se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine

CASSAZIONE SEZIONE I, SENTENZA N. 10380 DEL 21 GIUGNO 2012

L'irrelevanza delle elargizioni liberali di terzi, ancorchè regolari e protrattesi anche dopo la separazione, deve confermarsi anche con riguardo agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento dell'assegno. Decisivo è il carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti, che impedisce di considerarli reddito dell'obbligato, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.c., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, gli analoghi aiuti ricevuti dal coniuge creditore.

CASSAZIONE CIVILE SEZIONE III, SENTENZA N. 10313 DEL 21 GIUGNO 2012

In caso di omessa pronuncia sull'istanza delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'articolo 287 e 288 C.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta qualificarsi come domanda autonoma. Inoltre la procedura consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI

(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)

